



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*maggio 2016*

Oggetto: trasferimento del professionista su richiesta

Rispondiamo in merito al trasferimento da parte di un iscritto ad altro Collegio. Chiede altresì se la modulistica allegata al parere sia valida e con quali modalità anche in materia di assolvimento degli obblighi di bollo.

Orbene, la fattispecie va ricondotta alle ipotesi di cancellazione dall'Albo dell'iscritto in ricorrenza delle ipotesi di legge, nella specie, ai sensi dell'art. 10 R.D. 275/29.

L'art. 10 cit., dispone che *“la cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato (si legga “Collegio”), su domanda o in richiesta del procuratore del re, nei casi: a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo”*.

L'iscritto deposita al Collegio di appartenenza istanza di trasferimento

Dell'avvio del procedimento e dei provvedimenti deliberati deve farsi comunicazione all'iscritto ed al Collegio di destinazione. A quest'ultimo debbono essere trasferiti il fascicolo personale dell'iscritto, nonché i dodicesimi della quota di iscrizione pagata per l'anno di iscrizione corrente in ragione del periodo di permanenza all'albo.

Si ricorda che alla istanza di trasferimento ad altro Albo dell'iscritto consegue la cancellazione del medesimo dal Collegio di appartenenza, adottato con delibera di Consiglio.

La delibera di trasferimento contiene, in motivazione, la valutazione circa il mutamento della residenza ovvero del domicilio professionale, istruita dal Collegio di appartenenza, il quale ha verificato la sussistenza delle condizioni sufficienti e necessarie per dare seguito al trasferimento. Quindi, tale circostanza non è suscettibile di ulteriori approfondimenti da parte del Collegio di destinazione, il quale, una volta ricevuta la relativa delibera, deve soltanto prendere atto del trasferimento onde procedere all'iscrizione, al fine di garantire la continuità di esercizio dell'attività professionale all'iscritto/professionista migrante. Soltanto successivamente all'iscrizione, in ordine ai poteri di vigilanza attribuiti dall'ordinamento ai Collegi provinciali, il Collegio di destinazione ha l'onere di verificare la ricorrenza delle condizioni di esercizio dell'attività professionale, tra le quali il luogo in cui ha *“sede”* lo studio del professionista.

Peraltro, quanto precede, è confermato dal Ministero della Giustizia, Ufficio VII della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, il quale con nota - prot. n. 7/995/U del 14 marzo 2000 – ha precisato che l'attività professionale non risulta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, L. n. 526/1999, affatto vincolata a criteri di residenza, essendo la ratio della disposizione citata quella di evitare il sorgere di situazioni di disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini membri di altri Stati dell'Unione Europea.

Sempre a norma di quanto estende il predetto Dicastero, neanche sostenibile sarebbe mantenere la residenza, quale requisito di iscrizione ad un Albo piuttosto che ad un altro ai fini della vigilanza attribuita, dall'ordinamento giuridico, ai Collegi Provinciali, *“all'uopo bastando che tale attività di vigilanza venga svolta dall'organo professionale del luogo in cui ha “sede” lo studio del professionista”*.

Per questi motivi, il Collegio di destinazione, preso atto della delibera di trasferimento, procederà all'iscrizione del professionista nell'Albo con ricezione della documentazione relativa all'iscritto da parte del Collegio di provenienza.